



## Associazioni

Aspetti statutari, economici e fiscali

### ASSOCIAZIONI → legislazione

- CODICE CIVILE
- Decreto legislativo 460/1997  
(di natura fiscale)
- Altre normative particolari  
(Associazioni di Volontariato, Associazioni di  
Promozione Sociale, altre leggi di natura fiscale)



## Associazioni - Aspetti statutari, economici e fiscali

### Codice Civile



dall'art. 14 all'art. 35 → Associazioni riconosciute  
Persone giuridiche → lo Stato riconosce loro dei particolari diritti e stabilisce requisiti obbligatori.

dall'art. 36 all'art. 38 → Associazioni non riconosciute  
Art 36: "l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati"

L'accordo si manifesta nell'**ATTO COSTITUTIVO**



## Associazioni - Aspetti statutari, economici e fiscali

### Atto costitutivo

**CONTRATTO** → Nessuna formalità (anche verbale)  
tra gli associati → Nessuna autorizzazione  
(art. 18 Costituzione)

Quindi fondare un'associazione è molto semplice ...  
.. **ma poi**, conviene scrivere gli accordi tra associati :

→ per evitare contestazioni!!

.. **più avanti**, conviene anche registrarli:

→ L'Atto Costitutivo con Statuto registrato all'Ufficio del Registro può servire per accedere a finanziamenti

→ L'associazione svolge attività commerciali e perciò deve avere uno Statuto registrato con determinati requisiti (dlgs 460/97)



## Associazioni - Aspetti statutari, economici e fiscali

### Altri articoli Codice Civile

→ Art. 36 c.2, riconosce la possibilità di stare in giudizio nella persona del presidente o dirigente.

→ Art. 37 "i contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finchè questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, ne pretendere la quota in caso di recesso".

→ L'art. 38 stabilisce che "per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".



## Associazioni - Aspetti statutari, economici e fiscali

Enti non commerciali

### Decreto legislativo n. 460/97

Inquadra le Associazioni tra gli: **ENTI NON COMMERCIALI**

Sono gli Enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale una attività commerciale

L'oggetto principale dell'Ente si intende l'attività essenziale per realizzare gli scopi primari indicati dall'Atto costitutivo o dallo Statuto

→ Deduzione dell'oggetto dell'attività dallo **Statuto**, redatto con atto pubblico, scrittura privata autenticata o **registrata** (Ufficio Registro)

→ In mancanza l'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata

Ciò può essere rilevante in caso di contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria



## Associazioni - Aspetti statutari, economici e fiscali

Una precisazione → **Assenza di scopo di lucro non significa assenza di attività commerciali**

Significa piuttosto che, a differenza di quanto accade per un'impresa, l'associazione non si propone di realizzare degli utili da distribuire ai soci o da reinvestire, ma piuttosto di raggiungere determinati scopi "sociali" (politici, culturali, ecc.). Pertanto in un'associazione gli utili di "attività commerciali" devono venir reinvestiti nelle "attività istituzionali"; si dice che l'eventuale attività commerciale esercitata ha unicamente scopo strumentale ed accessorio alle finalità che gli associati intendono perseguire.



## Associazioni - Aspetti statutari, economici e fiscali

**Dlgs n. 460/97**

→ **Disciplina tributaria degli Enti non Commerciali**

In estrema sintesi per questa normativa una associazione può ricadere in 3 casi

**Caso 1**

**Non ha uno Statuto adeguato al dlgs**

→ **Normativa generica enti non commerciali**

**Caso 2**

**Statuto adeguato ad art. 5 dlgs**

→ **Normativa Enti di tipo associativo**

**Caso 3**

**Statuto adeguato ad art. 10 dlgs**

→ **Normativa per le O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)**



## Associazioni - Aspetti statutari, economici e fiscali

**Caso 1**

**Non ha uno Statuto adeguato al dlgs**

→ **Normativa generica enti non commerciali**

**Non si considerano attività commerciali (no imposte, no rilevazioni contabili obbligatorie):**

- Alcune prestazioni di servizi conformi alle finalità istituzionali dell'ente, senza specifica organizzazione e con corrispettivi che non eccedono costi di diretta imputazione
- Quote associative (versate inizialmente) e liberi contributi
- Raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività (art. 2 dlgs 460/97)

**Per tutto il resto valgono le regole fiscali comuni e, nel caso di attività considerate commerciali, si hanno gli stessi obblighi delle imprese (stesse scritture, stesse aliquote fiscali, ecc. ecc.)**



## Associazioni - Aspetti statutari, economici e fiscali

**Caso 2 - Statuto adeguato ad art. 5** → **Normativa Enti di tipo associativo**

**Non si considerano attività commerciali:**

- Quelle già viste per il caso 1
- Quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti dei soci (anche di associazioni facenti parte di unica organizzazione nazionale) ad eccezione di alcune (art. 111/917: beni nuovi per la vendita, pasti, prestaz. Alberghiere, viaggi, ecc.)

**Possibilità di avere una gestione contabile molto semplificata e con aliquote ridotte (regime forfettario ex legge 398/91)**

**Caso 3 - Statuto adeguato ad art. 10** → **Normativa per le O.N.L.U.S.**

- Oltre ai vantaggi del caso 1 e 2 sono previste molte esenzioni (IRPEG, IRAP in alcune Regioni) e vantaggi (spedizione riviste) , anche per chi fa donazioni.
- Svantaggi: non si possono svolgere attività diverse dalle istituzionali e ci sono delle limitazioni quantitative per quelle connesse. Maggiori controlli.



## Associazioni - Aspetti statutari, economici e fiscali

**Art. 5 - dlgs n. 460/97** → **Clausole obbligatorie nello statuto**

*a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.*

*b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.*

*c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;*



## Associazioni - Aspetti statutari, economici e fiscali

### Art. 5 - dlgs n. 460/97

→ Clausole obbligatorie nello statuto

*d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;*

*e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;*

*f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.*



## Associazioni - Aspetti statutari, economici e fiscali

### Art. 10 - dlgs n. 460/97

→ Clausole obbligatorie nello statuto

Nello statuto l'associazione deve prevedere espressamente:

*a) di svolgere la propria attività in almeno uno degli 11 settori previsti. Tra questi l'unico che può riguardare le associazioni FIAB è la "tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente".*

*b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale*

→ comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività istituzionali svolte nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente

*c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nella lettera a) ad eccezione di quelle direttamente connesse;*

*e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;*

*i) l'uso, nella denominazione e in quasivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".*



## Associazioni - Aspetti statutari, economici e fiscali

**Art. 10 - dlgs n. 460/97** → **Clausole obbligatorie nello statuto**

**Gli altri requisiti statutari ricalcano, con qualche piccola variante, quelli prescritti all'art. 5**

d) *divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;*

f) *obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.*

g) *obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;*

h) *disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;*



## Associazioni - Aspetti statutari, economici e fiscali

**Art. 10 - dlgs n. 460/97** → **Clausole obbligatorie nello statuto**

**Per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per le Onlus non basta l'adeguamento dello statuto.**

**Come prescritto dall'art. 11 del dlgs 460/97 "I soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del ministero delle Finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del ministro delle Finanze"**



### Scritture e documenti contabili



consigliate a  
tutte le  
Associazioni



- Prima nota
- Rendiconto economico e finanziario annuale
- Conservazione documentaz. spese / acquisti

Assoc. con att.  
commerciale e  
reg. forfettario  
398/91



- Prima nota (consigliato)
- Rendiconto economico e finanziario annuale
- Registro obbligatorio corrispettivi
- Mod. pagamento imposte, dich. Redditi, ecc.
- Conservaz. fatture emesse e ricevute numerate
- consigliato: Conservazione ricevute emesse + ricevute spese + note spese + inventario



Se Onlus



- Libro giornale sistematico (consigliato?)
- Spese e ricavi tutti ben documentati (consigliato)

No contabile: verbale assemblee e riunioni Consiglio Direttivo → Non obbligatorio, ma consigliabile (ha risvolti di documentazione rappresentanza, delibere spese ed incarichi importanti, ecc. ecc.)